

The logo for ENEA, featuring the word "ENEA" in a bold, white, sans-serif font against a dark blue background with a stylized sunburst or energy symbol.

AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

D.P.R. n. 74/2013

Impianti termici:

- *Esercizio e manutenzione;*
- *Controlli di efficienza energetica;*
- *Accertamenti ed ispezioni*

Domenico Prisinzano – ENEA CCEI Sicilia

Milano, 03 giugno 2014

Ing. Domenico Prisinzano

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of light blue squares of varying sizes, arranged in a pattern that tapers to the right.

((I-tricies) **"impianto termico"** :

impianto tecnologico destinato ai servizi di:

climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli **impianti individuali di riscaldamento**.

- a) non ci sono limiti sulla potenza;**
- b) non dipende dal vettore energetico;**
- c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria;**
- d) non sono indispensabili gli organi di "distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo;**
- e) sono compresi gli impianti termici individuali.**

((I-tricies) **"impianto termico"**:

.....

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, **se fissi**, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando **la somma delle potenze nominali del focolare** degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

Impianti assimilati:

apparecchi fissi quali:

stufe;

caminetti;

apparecchi ad energia radiante

quando **la somma delle potenze nominali del focolare** è > 5 Kw

Esercizio —————→ **Responsabile**

Controllo e Manutenzione
Controllo di efficienza energetica —————→ **Installatore e manutentore**


Accertamento/ Ispezione —————→ **Autorità competente**
Organismo esterno
Ispettore



Art. 7.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. **Il proprietario**, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la **responsabilità**, **mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione** secondo le prescrizioni della normativa vigente.



Art. 7.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

2. **L'operatore** incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, **esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore**, al termine delle medesime operazioni, **ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico** conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.


Art. 15.

Sanzioni

- 5. Il proprietario** o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, **che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1**, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore **a 500 euro e non superiore a 3000 euro.**
- 6. L'operatore** incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **1000 euro e non superiore a 6000 euro.** L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI

13. **esercizio**: attività' che **dispone e coordina**, nel rispetto delle prescrizioni relative :
- **alla sicurezza,**
 - **al contenimento dei consumi energetici e**
 - **alla salvaguardia dell'ambiente,**
- le attività' relative all'impianto termico, come
- **la conduzione,**
 - **la manutenzione e il controllo,**
- e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;



ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

2. Qualora l'impresa installatrice **non abbia fornito proprie istruzioni specifiche**, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico **devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.**

ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)


3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.



ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

4. **Gli installatori e i manutentori degli impianti termici**, abilitati ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, **devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente**, **in forma scritta** e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) **quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;**
 - b) **con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.**



ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

Le Operazioni di
Controllo e Manutenzione
e le relative
cadenze
sono definite in
forma scritta ⁽¹⁾
da:

Nuovi impianti → **Installatori**

Impianti esistenti → **Manutentori**

*(1) Sul libretto di impianto non c'è alcun riferimento a questo documento;
sul rapporto di controllo di efficienza energetica non c'è riportata la cadenza prevista per le
operazioni di controllo e manutenzione*

ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Libretto di impianto

Impianti di :

- climatizzazione invernale;
 - climatizzazione estiva;
 - produzione di acqua calda sanitaria (diversi da quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate)
- } → { Senza limiti di potenza

Controllo di efficienza energetica (Quando va fatto ??)

ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.




**Controllo di efficienza energetica
(Quando va fatto ??)**

ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)


Compaiono i limiti di potenza;



>10 kW - climatizzazione invernale


>12 kW - climatizzazione estiva

**Il controllo di efficienza energetica
è contemporaneo alle operazioni
di controllo e manutenzione;**



va fatto quando si interviene sull'impianto

**Impianti di produzione di acqua calda sanitaria ???? (siccome non vengono menzionati,
sono allora esclusi ??)**



ART. 8


(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

MODELLI

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.

PUBBLICATI DAL

D.M. 10 febbraio 2014
G.U. n. 55 del 07/03/2014




ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

**MODELLI
PUBBLICATI DAL**

**D.M. 10 febbraio 2014
G.U. n. 55 del 07/03/2014**

- Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici)**
- Allegato III – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo)**
- Allegato IV – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)**
- Allegato V – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori)**



Decreta

Art. 1

(Modello di libretto di impianto per la climatizzazione)

1. **A partire dal 1 giugno 2014**, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

(Modelli di rapporto di efficienza energetica)

1. A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
2. **Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili** di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto.

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Combustibili solidi ???

Quali ?

CONSIDERATO che l'articolo 8, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;




ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

Quando vanno fatti ??

3. **I controlli di efficienza energetica** di cui ai commi 1 e 2 devono essere **inoltre** realizzati:
 - a) all'atto della **prima messa in esercizio dell'impianto**, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di **sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione**, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di **interventi che non rientrino tra quelli periodici**, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.



ART. 8


(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

6. **Il rendimento di combustione**, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare **non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.**
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, **devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.** Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.



ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.



Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente
Generatori di calore a fiamma

ALLEGATO A

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	

**Cadenza delle trasmissioni all'autorità competente
Macchine frigorifere e pompe di calore**

ALLEGATO A

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2

**Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente
Teleriscaldamento**

ALLEGATO A

Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
--	--	----------	---	-----------------

**Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente
Microgenerazione e Unità cogenerative**

Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva

ALLEGATO A

- (1) **I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.**
- (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) ed entrano in vigore il 01 giugno 2014. Fino al 31 maggio 2014 si continueranno ad usare, per i generatori a fiamma, i rapporti di controllo di efficienza energetica previsti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. (allegato F per generatori con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, allegato G per potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW).

ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, **le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici**, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di **climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW**. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.



(Vecchi compiti che permangono)

Ispezione

Oggetto : (climatizzazione invernale e estiva)

- Controllo della corretta conduzione e manutenzione;**
(libretto di ~~impianto/centrale~~ impianto, libretto di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, e quando pertinente: denuncia ISPESL , C.P.I., conduttore di impianti termici patentato;
- Controllo dei requisiti di sicurezza (UNI 7129; regole tecniche; raccolta R);**
- Controllo della combustione (UNI 10389)**

(Nuovi compiti)

Ispezione


- valutazione di efficienza energetica del sottosistema di generazione;
- Controlli di efficienza energetica sui gruppo frigo;
- stima del suo corretto dimensionamento;
- **consulenza sui possibili interventi** atti a migliorare il **rendimento energetico dell'impianto** in modo economicamente conveniente

ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

Accertamento con valore di ispezione

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di **potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW** l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto **sostitutivo dell'ispezione.**
5. **In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto .**



ART. 9


(Ispezioni sugli impianti termici)

Accertamento

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono

all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti

e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.




ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

ISPEZIONI

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;



ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

ISPEZIONI

c) **impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni due anni**;

d) impianti dotati di **macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni quattro anni**;

e) **impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW** e impianti dotati di **generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni quattro anni**;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
	Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW
Superiore a 100 kW			Ispezioni ogni 4 anni
Cogenerazione e teleriscaldamento		Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.


(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione centralizzata di acqua calda sanitaria

ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

ISPEZIONI

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto .
6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.



Requisiti ispettori

Allegato C

6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art.4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualficazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

6. L'ispettore

a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*⁸;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
- 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti;

Art.6 c. 5

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica ((dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,)) , comprese le eventuali necessità di adeguamento,previste ((dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75))). **Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.**

Grazie per l'attenzione

domenico.prisinzano@enea.it

